



PROPOSTA DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE 2006-2009 per il comparto di contrattazione Enti Pubblici Non Economici

Le numerose e significative innovazioni delle norme che regolano il rapporto di pubblico impiego, nonché il rapido sviluppo delle applicazioni delle più recenti teorie sulla nuova organizzazione del lavoro all'interno della moderna Pubblica Amministrazione, rendono indifferibile oltretutto necessario trovare la loro adeguata rispondenza nella definizione del nuovo Contratto di Lavoro degli Enti Pubblici non Economici. La UGL Fedep propone quindi la presente piattaforma contrattuale, che contempera le esigenze dei lavoratori in termini di riconoscimento ed accrescimento della professionalità con quelle di efficienza, efficacia ed economicità proprie di una sana e corretta gestione degli Enti del comparto.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il Contratto si applica al personale dipendente delle Aree A,B,C nonché ai professionisti dipendenti dell'Area Sanitaria e di quella Tecnico-Edilizia delle Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici, secondo la vigente normativa, incluso il personale dipendente da Amministrazioni Pubbliche in corso di fusione o riordino con Enti del comparto predetto.

La durata del presente contratto è stabilita in quattro anni per la parte normativa e due anni per quella economica, a partire dal 1° .1.2006.

TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE:

Gli Enti del comparto favoriscono la mobilità del personale all'interno della Pubblica Amministrazione, secondo criteri applicativi definiti con il presente Contratto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché la possibilità di definire periodi di *stage* per laureati o laureandi in discipline inerenti l'attività istituzionale dell'Ente, da stabilire con Università o Istituti di Studi Superiori secondo la vigente normativa e da individuare attraverso selezione pubblica.

E' fatto divieto assumere personale con contratto di lavoro interinale, a tempo determinato e con contratto di Formazione Lavoro.

STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Nell'ambito della vigenza temporale del presente Contratto, nell'ottica delle disposizioni previste dalla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), **tutti i contratti di lavoro cosiddetto "precario"** (contratti a tempo determinato comunque denominati), **sono trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato**, nel rispetto della capienza in organico e delle capacità di bilancio degli Enti interessati. Laddove l'individuazione di tali contratti non sia avvenuto in maniera selettiva, gli Enti interessati bandiranno specifici concorsi pubblici al fine di rispettare le norme generali per l'accesso al Pubblico Impiego. Per quanto riguarda **la situazione particolare della CROCE ROSSA ITALIANA**, onde procedere alla stabilizzazione di che trattasi, si stabilisce che il personale assunto a seguito di convenzione con altre pubbliche amministrazioni o con aziende a capitale pubblico sia da considerarsi impegnato in attività permanenti e istituzionali dell'ente; attraverso la convocazione della conferenza stato-regioni l'attività di emergenza e pronto intervento sarà demandata alla CRI quale materia delegata; la CRI provvederà, di conseguenza, all'istituzione di una specifica AREA delle Emergenze nella quale verrà inserito il personale ex convenzionato e a richiedere nelle forme previste l'adeguamento proporzionale del Fondo di Ente.

MOBILITA' TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

In applicazione dell'art.30, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, gli Enti del comparto definiscono annualmente i posti disponibili, per singola posizione ordinamentale, per la mobilità in entrata, formulando **single graduatorie**, sulla base di criteri definiti dalla Contrattazione Integrativa, che tengano comunque conto dell'anzianità di qualifica e di servizio, del titolo di studio, del curriculum professionale, dell'età anagrafica e delle eventuali esigenze personali di salute e familiari.

RELAZIONI SINDACALI:

Si conferma il sistema delle relazioni sindacali del precedente contratto, basato sulla contrattazione collettiva nazionale integrativa e sulle forme di partecipazione sindacale quali l'informazione, la concertazione, la consultazione ed altre forme di partecipazione.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.4 del previgente contratto, si introduce il principio di dare maggiore rilevanza alla contrattazione decentrata, sia a livello regionale che locale, trasferendo a questi livelli specifiche quote di risorse economiche individuate con la contrattazione integrativa nazionale. A questo fine - e per valorizzare il ruolo delle R.S.U. - si sottolinea la necessità di creare dei concreti collegamenti nonché favorire il coordinamento con l'attività di relazioni sindacali a livello nazionale e regionale, tramite l'istituzione di Conferenze stabili e periodiche nazionali e regionali. Tali Conferenze vedranno la partecipazione della Delegazione trattante dell'Amministrazione e componenti delle R.S.U. nominati all'interno delle stesse R.S.U., con criteri che verranno stabiliti dalla contrattazione integrativa nazionale, garantendo in ogni caso la partecipazione di componenti eletti in tutte le sigle sindacali che hanno avuto all'interno delle loro liste candidati eletti, in relazione al territorio considerato. - In questa ottica, anche le Commissioni bilaterali nonché quelle paritetiche dovranno prevedere una adeguata partecipazione di rappresentanti R.S.U.

Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale si introduce la **individuazione di figure specialistiche, all'interno dell'area C**, più integrabili con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in ottica di processo.

Inoltre, **nell'ambito delle materie di informativa preventiva (art.6), si includono i programmi di affidamento di attività in *outsourcing***, sia in relazione all'informativa successiva la verifica dell'andamento di tali attività, sia dal punto di vista della produzione, sia da quello delle risorse umane utilizzate.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE:

Si conferma il sistema di classificazione del personale amministrativo del previgente contratto con la eccezione **dell'eliminazione della ex posizione A1 all'interno dell'area A**, nonché, solo ed esclusivamente **per le Amministrazioni che già operano secondo l'organizzazione del lavoro per "processi", dell'eliminazione dell'intera Area A**, fermo restando l'obbligo di collocazione in tale Area del personale assunto tramite leggi speciali (vedi Categorie Protette). Tale operazione comporta la nuova definizione del fabbisogno organico triennale delle Amministrazioni interessate.

L'accesso dall'esterno è previsto per le sole seguenti posizioni: in Area A per A1 (ex A2), in Area B per B1, in Area C per C1.

E' istituita l'Area Sanitaria nella quale vengono inquadrati gli Infermieri Professionali, che si articola su tre livelli differenziati, di cui i primi due giuridici ed il terzo come progressione economica.

E' istituita l'Area Tecnico Edilizia nella quale vengono inquadrati i Geometri e i Periti Tecnici, che si articola su tre livelli differenziati, di cui i primi due giuridici ed il terzo come progressione economica.

Sistema dei passaggi all'interno dell'ordinamento professionale:

Fermo restando il previgente complesso di norme in materia definite con il contratto '98/01, si stabiliscono i criteri fondamentali per la formazione delle graduatorie alla base delle selezioni all'interno di tutte le aree: 1) anzianità nella qualifica; 2) titolo di studio; 3) valutazione individuale, il cui sistema, materia di contrattazione integrativa, deve fare riferimento alla valutazione della prestazione lavorativa, al potenziale posseduto dal singolo dipendente, alla capacità di integrazione nell'ambito del processo produttivo. La gestione di tale valutazione deve essere improntata ad oggettivi criteri di imparzialità e trasparenza; i risultati devono essere portati a conoscenza delle OO.SS.

Riqualificazione professionale: A seguito della **soppressione dell'Area A** negli Enti in cui si attua l'organizzazione del lavoro per "processo", **il personale inquadrato in tale Area viene riqualificato, tramite specifico percorso formativo, nella posizione iniziale dell'Area B**, nell'ambito della vigenza temporale del presente Contratto.

Negli Enti in cui si attua l'organizzazione del lavoro per "processi", **il personale inquadrato in Area B** e che non abbia avuto passaggi ordinamentali dalla data di effettivo inquadramento a seguito dell'applicazione dell'art. 13, comma 5, del CCNL Enti Pubblici non Economici 1998/2001, o analoga norma vigente in CCNL degli altri comparti pubblici, **viene inquadrato nella posizione ordinamentale immediatamente successiva a quella di appartenenza**, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente Contratto.

Posizioni Organizzative:

Nell'ambito delle posizioni C3, C4, C5 gli Enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa, ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando

nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.

Ricostruzione della carriera per il personale transitato negli Enti del comparto a seguito di mobilità tra Pubbliche Amministrazioni:

Rilevato che le procedure di mobilità in entrata adottate nell'ultimo decennio dalle Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici hanno causato un rilevante crescente contenzioso legale tra dipendenti ed Amministrazioni, relativamente ad errati inquadramenti ordinamentali e/o illegittimi riassorbimenti economici di parte delle retribuzioni, convinti che si debba trovare una soluzione extragiudiziale alle annose vicende che vedono coinvolti migliaia di lavoratori degli Enti del comparto, si propone quanto segue.

Le Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici dovranno, a seguito di domanda presentata dal lavoratore interessato, procedere alla **ricostruzione della carriera del dipendente che si trovi in una posizione di oggettiva sperequazione causata da errato inquadramento** o mancata attribuzione di titoli utili allo sviluppo di carriera in quanto proveniente, tramite mobilità, da altra Amministrazione Pubblica. A tal fine, avuto riguardo all'obiettivo di equiparare tale personale a quello che svolge analoghe attività di lavoro nell'Ente, la Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa definirà i criteri procedurali, tenendo presente l'anzianità complessiva di servizio, l'anzianità nella posizione ordinamentale attualmente rivestita e del titolo di studio posseduto.

Tale adempimento si rende necessario, in particolare, per gli **ex postali** inquadrati a suo tempo impropriamente attraverso il sistema cosiddetto "a pettine"; per tale personale si prevede l'inquadramento nella posizione ordinamentale immediatamente superiore – fatte salve le decorrenze originarie – e la conseguente ricostruzione della carriera.

Per quanto riguarda specificatamente gli **ex docenti** transitati nei ruoli degli Enti del comparto Enti Pubblici non Economici, al fine di dirimere definitivamente il problema della illegittimità della riassorbibilità della retribuzione di anzianità, si propone di applicare la seguente norma, la quale deve essere recepita anche dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Docente della Scuola:

“Per il personale scolastico che cessa dal servizio a seguito del passaggio ad altra Amministrazione Pubblica a seguito di mobilità intercompartimentale, il valore

economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento e lo stipendio della prima classe (da 0 a 2) costituisce la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.). Il decreto di ricostruzione della carriera che l'Amministrazione è tenuta ad emettere per certificare il trattamento giuridico ed economico alla data di cessazione dal servizio, indica esplicitamente l'importo della Retribuzione Individuale di Anzianità quale parte del trattamento in godimento. Il provvedimento stesso indica la data di compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione ed il valore economico, corrispondente al rateo maturato alla data di cessazione dal servizio, da riconoscersi all'interno del Retribuzione Individuale di Anzianità. Il personale interessato già transitato in altre Amministrazioni a seguito di precedenti procedure di mobilità intercompartimentale, può, a domanda, chiedere il provvedimento di ricostruzione della carriera a suo tempo emesso venga integrato secondo quanto disposto dal presente articolo.”.

Indennità per centralinisti telefonici non vedenti:

L'indennità prevista dalla Legge n.113/1985 viene adeguata nel suo importo all'indice ISTAT del costo della vita con riferimento agli ultimi dieci anni.

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Norme in materia di Formazione ed aggiornamento professionale:

Fermo restando quanto stabilito in materia dall'art.26 del previgente contratto, in applicazione dell'articolo 19, comma 14, della vigente Legge Finanziaria per l'anno 2002, gli Enti del Comparto promuovono iniziative di **alta formazione** del proprio personale, anche ai fini dell'accesso all'Area della Vicedirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di Laurea, anche triennali, relativamente alle materie di studio connesse alle attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. A tal fine, l'onere economico relativo è a carico delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, e la disciplina applicativa è demandata alla contrattazione nazionale integrativa, tenuti presenti i criteri per l'erogazione delle borse di studio, iscrizione all'Università o relativo rimborso.

Nel campo dell'alta formazione, gli enti si avvarranno in via prioritaria delle iniziative – spesso senza oneri di bilancio – messe in campo dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Telelavoro:

Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, gli Enti del comparto favoriscono l'applicazione del D.P.R. n.70/99, che introduce il telelavoro nel pubblico impiego; la contrattazione integrativa nazionale disciplina il progetto generale in cui sono indicati gli obiettivi e le attività interessate, la contrattazione locale definisce le modalità e le risorse necessarie per la concreta applicazione del telelavoro nell'unità produttiva interessata.

Periodi di Malattia:

I periodi di malattia del figlio fino al compimento dei sette anni di età, debitamente certificati, vengono assimilati alla malattia del genitore, fermo restando il computo ed il limite massimo del periodo di malattia previsto dalle norme vigenti.

Trattamento di Fine Rapporto, indennità di buonuscita e Previdenza Complementare:

Integrale applicazione dell'art.2120 del Codice Civile come modificato dalla Legge n.297/82 (anticipazione di una quota del T.F.R. o indennità di buonuscita).

Inserimento nel calcolo del T.F.R. o indennità di buonuscita dell'intera somma relativa alla ex indennità integrativa speciale e delle somme relative a tutte le poste fisse e continuative della retribuzione (indennità ad personam, assegni di garanzia della retribuzione, indennità di funzione fisse e continuative).

Liquidazione dell'Indennità di Buonuscita o T.F.R. entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le parti concordano sulla necessità non più derogabile in relazione all'avvio – entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo - di forme di Previdenza Complementare nel comparto.

Monetizzazione Buoni Pasto:

Gli Enti possono monetizzare il valore dei buoni pasto erogati ai dipendenti, nel rispetto della normativa fiscale vigente e nel rispetto delle modalità di erogazione stabilite dalle singole Amministrazioni, con la loro inclusione nella busta paga.

Benefici Assistenziali:

L'onere complessivo annuo a carico delle Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici, per la concessione dei benefici assistenziali di cui all'art.59 del D.P.R. 509/79 non può superare un importo pari al 2% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.

Polizza Sanitaria:

Il Consiglio di Amministrazione in carica dell'Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai Dipendenti degli Enti Pubblici non Economici (ASSIDEP), costituito in applicazione dell'art.46 del CCNL 94/97, è soppresso alla data del 31.12.2007. In applicazione dell'art.6 dello Statuto della predetta associazione, le Amministrazioni interessate promuovono le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori beneficiari, secondo le norme del Regolamento elettorale definito dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL predetto. Tale Regolamento deve essere definito entro il 15 gennaio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ASSIDEP si impegnerà ad applicare il comma 5 dell'art.2 dello Statuto, in particolare assicurando le prestazioni previste dalla Polizza, esclusa quella di premorienza, ai familiari conviventi non fiscalmente a carico del dipendente, nonché ai pensionati ex dipendenti degli Enti dell'Associazione, con oneri esclusivamente a carico delle categorie predette, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Struttura della retribuzione:

- a) stipendio di posizione, che è costituito dalla somma tra lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale del previgente contratto, corrispondente alla posizione rivestita nell'ambito del sistema classificatorio;
- b) retribuzione individuale di anzianità;

- c) indennità di amministrazione;
- d) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
- b) compensi incentivanti;
- c) indennità previste dalle norme contrattuali vigenti, ove spettanti;
- d) altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

Aumenti dello stipendio di posizione:

In applicazione di quanto stabilito dall'Accordo sul pubblico impiego del maggio 2006, il recupero salariale complessivo del 5,01% nel biennio 2006/2007 ha la decorrenza del 1° febbraio 2007.

Norma di salvaguardia: qualora l'inflazione reale superi di almeno lo 0,50% quella programmata che è alla base del calcolo degli incrementi di cui al comma precedente, lo stipendio di posizione viene aumentato di una quota percentuale pari all'inflazione reale.

Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A,B,C:

il Fondo costituito secondo i criteri dell'art.31 del previgente contratto è incrementato di una quota pari allo 0,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2006 e di una quota pari allo 0,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La costituzione di tale Fondo può essere inoltre alimentato, secondo le attività effettivamente svolte ed avendo rispetto dei vincoli di bilancio delle singole Amministrazioni, dalle seguenti risorse economiche:

- a) quote che derivano dalle operazioni finanziarie di interesse nazionale delle singole Amministrazioni, come ad esempio la cartolarizzazione dei crediti;
- b) quote che derivano dalla vendita del capitale immobiliare;
- c) quote che derivano da attività di sponsorizzazione di altre Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, Società per Azioni con partecipazione statale;
- d) quote che derivano dai maggiori risparmi provenienti dalle sinergie organizzative e operative con altre Amministrazioni pubbliche;
- e) quote che derivano dall'assunzione, per legge o decreti legislativi, di nuovi compiti istituzionali che comportano modifiche o adeguamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente interessato.

Data la conferma della natura giuridica delle posizioni ordinarie A1 (ex A2), B1 e B2, C1,C2 e C4, il Fondo finanzia esclusivamente i passaggi alle posizioni di sviluppo economico (A2, B3,C2 e C5).

VICEDIRIGENZA:

In applicazione della Legge n.145 del 15/07/2002 è istituita anche nel comparto Enti pubblici non economici l'Area della Vicedirigenza, separata Area di Contrattazione, la cui disciplina è demandata ad apposito Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, avente validità per gli anni 2006/2009 per gli effetti normativi e 2006/2007 per gli effetti economici, da applicarsi a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica di cui all'art.7 della predetta Legge, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Area della Vicedirigenza. In fase di prima applicazione della norma, nelle more della rilevazione della maggiore rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali nella predetta Area, sono ammesse alla Contrattazione Collettiva Nazionale le Federazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative nel pubblico impiego.(Seguirà specifica Piattaforma contrattuale).